



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Reg. sent.
n. 6805/04

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2078/2004, proposto dalla SOCIETÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS à responsabilité limitée e dalla SOLOTRAT s.a., entrambe con sede nella Repubblica francese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dal prof. Adolfo DI MAJO e dagli avvocati Luigi MEDUGNO, Pietro DEODATO e Piero CESAREI ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sardegna n. 40,

CONTRO

il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ed il MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona dei rispettivi sigg. Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

- della PARMALAT s.p.a. in amministrazione straordinaria, corrente in Collecchio (PR), in persona dell'amministratore straordinario *pro tempore*, controinteressata,

- rappresentata e difesa dai proff. Vincenzo CERULLI IRELLI ed Alberto MAFFEI ALBERTI e dall'avv. Francesco GIANNI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20,
- della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV in a.s., con sede nel Regno dei Paesi Bassi, in persona dell'amministratore straordinario *pro tempore*, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario AMOROSO, Antonio AURICCHIO ed Antonio LIROSI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20,
 - del dott. Enrico BONDI, nella qualità d'amministratore straordinario delle predette Società, non costituito nel presente giudizio,
 - della CAPITALIA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco e Fabrizio CARBONETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Antonelli n. 47,
 - della DEMINOR ITALIA s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, interventrice *ad adiuvandum*, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa LAUTERI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12,
 - del CODACONS, dell'ASSOCIAZIONE TUTELA UTENTI SERVIZI FINANZIARI, BANCARI E ASSICURATIVI e della LISTA DEI CONSUMATORI, con sede in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché della sig. Brunella MARCHETTI, interventori *ad adiuvandum*, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo RIENZI e Maria Cristina TABANO ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale G. Mazzini n. 73 e
 - dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSUMATORI - AIC, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi PARENTE ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie n. 114,



PER L'ANNULLAMENTO

dei decreti del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 e 30 gennaio 2004, con i quali sono state ammesse alla procedura d'amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 la PARMALAT s.p.a., corrente in Collecchio (PR) e, rispettivamente la PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, con sede nel Regno dei Paesi Bassi ed è stato nominato commissario straordinario, per entrambe le procedure, il dott. Enrico BONDI;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato e degli interventori *ad adiuvandum e ad opponendum*;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 giugno 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. DI MAJO, CERULLI IRELLI e MAFFEI ALBERTI, gli avvocati MEDUGNO, DEODATO, CESAREI, GIANNI, AMOROSO, LIROSI, CARBONETTI, LAUTERI, TABANO e ADINOLFI (su delega dell'avv. PARENTE), nonché l'Avvocato dello Stato FIUMARA;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS à responsabilité limitée e dalla SOLOTRAT s.a., entrambe con sede nella Repubblica francese, assumono d'essere entrambe creditrici della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, con sede nel Regno dei Paesi Bassi, avendo acquistato da questa obbligazioni per un importo pari a € 620.000 e, rispettivamente, pari a € 1.300.000.

Dette Società rendono altresì noto d'esser creditrici pure nei confronti della

PARMALAT s.p.a., corrente in Collecchio (PR), avendo questa prestato garanzia fideiussoria per il rimborso delle obbligazioni emesse dall'altra Società, appartenente al medesimo ed unico Gruppo di imprese, che s'appalesa colpito, negli ultimi tempi, da una gravissima crisi finanziaria ed industriale. Infatti, la PARMALAT FINANZIARIA s.p.a., in data 8 dicembre 2003, comunicò che il fondo *Epicurum*, di proprietà dello stesso Gruppo, non aveva proceduto alla liquidazione della quota di obbligazioni scadenti il precedente giorno 4, appunto a causa dell'emersione d'una crisi di liquidità insuperabile. Ciò indusse, tra l'altro, anzitutto (10 dicembre 2003) la PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. a ricercare l'assistenza professionale del dott. Enrico BONDI, per l'approntamento di un eventuale piano di ristrutturazione finanziaria ed industriale del Gruppo. Nello stesso comunicato-stampa in cui fu diffusa tale notizia, la PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. diede atto dell'esistenza d'una fase avanzata di negoziati con il fondo *Epicurum*, tant'è che il successivo giorno 12 fu comunicato che PARMALAT FINANCE CORPORATION BV aveva provveduto all'integrale estinzione del *bond* con scadenza 8 dicembre 2003, pari a € 150 milioni, grazie all'intervento di un *pool* di banche coordinato da MEDIOBANCA s.p.a., per evitare l'immediato tracollo del Gruppo.

Subito dopo, il 15 dicembre 2003, il CDA della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. prese atto sia dell'avvenuto rimborso di detto prestito obbligazionario, sia delle dimissioni del Presidente ed amministratore delegato cav. Callisto TANZI e di altri consiglieri. Pertanto, cooptò tre nuovi consiglieri, tra i quali il dott. BONDI, il quale fu nominato Presidente ed amministratore delegato di detta Società. Analoga operazione fu compiuta l'indomani dal CDA della PARMALAT s.p.a., della quale il dott. BONDI assunse l'incarico di Presidente ed amministratore delegato.

Dopo che, in data 19 dicembre 2003, era emersa l'inesistenza d'ogni liquidità

della controllata BONLAT in conti correnti depositati all'estero presso la BANK OF AMERICA, il successivo giorno 23 i CDA della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. e della PARMALAT s.p.a. decisero d'aderire alla procedura d'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge (ossia del DL 23 dicembre 2003 n. 347, convenito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39) approvato in pari data dal Consiglio dei Ministri, ancorché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In relazione a ciò, il giorno successivo, ossia lo stesso giorno della pubblicazione del DL 347/2003 in G.U., la PARMALAT s.p.a. chiese al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di a.s. colà prevista, mediante ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa. Con decreto ministeriale di pari data, la PARMALAT s.p.a. ottenne l'invocata ammissione all'a.s., per la quale fu nominato, quale Commissario straordinario, lo stesso dott. BONDI. Il 27 dicembre 2003, il Tribunale di Parma dichiarò lo stato d'insolvenza della PARMALAT s.p.a., mentre, nei giorni successivi, il dott. BONDI chiese la sottoposizione ad a.s. anche delle altre imprese del Gruppo, tra cui la controllante PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. e le controllate EUROLAT s.p.a. e LACTIS s.p.a. In quest'ottica, il 30 gennaio 2004 pure la PARMALAT FINANCE CORPORATION BV fu sottoposta a detta procedura d'a.s., anche in questo caso, come nei precedenti, essendo nominato dal Ministro delle attività produttive il dott. BONDI quale Commissario straordinario.

A detta della SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS s.r.l. e della SOLOTRAT s.a., i fatti fin qui esposti fecero loro apprendere non solo che le imprese loro debitrice non erano più in grado di far fronte agli obblighi restitutori assunti, ma soprattutto che l'assoggettamento di queste ultime alla procedura d'a.s. ex DL 347/2003 ed agli atti consequenziali, compresa la nomina del dott. BONDI a Commissario straordinario delle imprese del Gruppo PARMALAT, avrebbe deter-

minato *sine die* la sottrazione di questo alle ragioni dei creditori mercé, a loro dire, un' impraticabile operazione di ristrutturazione economica del Gruppo stesso.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe, la SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS s.r.l. e la SOLOTRAT s.a. si gravano innanzi a questo Giudice avverso i DDMM in data 24 dicembre 2003 e 30 gennaio 2004, con i quali sono state ammesse alla procedura d'a.s. ex DL 347/2003 la PARMALAT s.p.a. e, rispettivamente la PARMALAT FINANCE CORPORATION BV ed è stato nominato il dott. BONDI quale loro Commissario straordinario. Al riguardo, le ricorrenti deducono in punto di diritto: A) – l'illegittimità del DL 347/2003 per violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost.; B) – la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, c. 2, lett. b) e degli artt. 30 e 54 del Dlg 8 luglio 1999 n. 270, nonché degli artt. 1 e ss. del DL 347/2003 e l'eccesso di potere per difetto assoluto d'istruttoria, per carenza di motivazione, per insussistenza ed erroneità dei presupposti e per sviamento; C) – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 104 del Dlg 270/1999 e 28 del RD 16 marzo 1942 n. 267, nonché dei principi generali vigenti in tema d'incompatibilità all'assunzione di un *munus* pubblico quali desumibili dall'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per contraddittorietà ed incongruenza della motivazione e per sviamento; D) – l'illegittimità dell'atto di nomina del dott. BONDI a Commissario straordinario; E) – l'illegittimità derivata del DM 30 gennaio 2004 da quella dell'ammissione della PARMALAT s.p.a. all'a.s. *de qua*. Con motivi aggiunti notificati il 12 marzo 2004 e depositati il successivo giorno 17, le ricorrenti impugnano altresì l'atto (di estremi sconosciuti) con cui il Commissario straordinario della PARMALAT s.p.a. ha deliberato la cessione a CAPITALIA s.p.a. dell'intera partecipazione (pari all'1,5%) del capitale sociale di MCC s.p.a., da essa detenuta, per un corrispettivo pari a € 22.000.000, nonché la relativa autorizzazione del Ministro delle attività produttive,

d'intesa con il Ministro per le politiche agricole e forestali, deducendo ulteriori profili di censura. Con ulteriori motivi aggiunti depositati in pari data, le ricorrenti impugnano ancora l'atto (di estremi sconosciuti), con cui il Commissario straordinario della PARMALAT s.p.a. ha dato il proprio consenso alla conversione dei crediti, da essa vantati verso la A.C. PARMA s.p.A, in capitale della stessa Società, deducendo l'unico profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del DL 347/2003, della regola della *par condicio creditorum* e dei principi vigenti in materia d'incompatibilità all'esercizio di funzioni amministrative, anche con riferimento all'art. 28 l. fall., nonché dell'eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto d'istruttoria. Infine, in relazione produzione documentale effettuata dall'Avvocatura erariale per conto dei Ministeri intimati, con i motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2004, le ricorrenti si gravano contro il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003, con cui son stati fissati i requisiti di professionalità per la nomina a Commissario straordinario nelle procedure di cui al DL 347/2003, deducendo l'unico, articolato profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 104 del Dlg 270/1999, dell'art. 28 l. fall. e dell'art. 2 del DL 347/2003, del principio di gerarchia delle fonti di produzione normativa, degli artt. 1 e segg. della l. 839/1984 e dei principi generali in tema di pubblicazione degli atti a contenuto regolamentare, nonché dell'eccesso di potere per incongruenza del contenuto precettivo dell'atto rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere, per contraddittorietà tra premesse e dispositivo e per erroneità e perplessità dei presupposti.

Resistono in giudizio i Ministeri intimati, i quali concludono per l'infondatezza della pretesa attorea. Anche le controinteressate Società in a.s. si sono costituite nel presente giudizio, concludendo per l'inammissibilità dei motivi aggiunti e, nel merito, per l'infondatezza della pretesa attorea. Pure la controinteressata CAPITALIA s.p.

a. s'è costituita in giudizio, per la parte d'impugnazione che la concerne, concludendo per l'infondatezza, in fatto e in diritto, della stessa. Intervengono *ad adiuvandum* il CODACONS e consorti e la DEMINOR ITALIA s.p.a., chiedendo l'integrale accoglimento delle ragioni delle ricorrenti. Infine, interviene *ad opponendum* l'AIC, associazione consumeristica, la quale, premessa la propria legittimazione ad intervenire a tutela degli interessi dei risparmiatori incisi dalle vicende del Gruppo PARMALAT, conclude per il rigetto della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – Come già accennato in epigrafe e nelle premesse in fatto, la presente controversia muove dall'impugnazione, spiegata dalla SOCIÉTÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS s.r.l. e dalla SOLOTRAT s.a. —entrambe con sede nella Repubblica francese e che assumono d'esser creditrici della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, con sede nel Regno dei Paesi Bassi—, avverso i decreti del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 e 30 gennaio 2004, con i quali sono state ammesse alla procedura d'amministrazione straordinaria ex DL 23 dicembre 2003 n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39) la PARMALAT s.p.a., corrente in Collecchio (PR) e, rispettivamente, la PARMALAT FINANCE CORPORATION BV ed è stato nominato Commissario straordinario, per entrambe le procedure, il dott. Enrico BONDI.

2. – Per ciò che attiene all'ammissibilità, nella specie, dell'atto d'intervento *ad adiuvandum* spiegato in questa sede dalle associazioni consumeristiche CODACONS e consorti, dubita il Collegio che a ciò siano legittimate per il sol fatto della mera prospettazione della loro funzione di tutela dei consumatori verso le banche, compre-

se quelle che, a loro dire, avrebbero "imposto" alla PARMALAT s.p.a. la nomina del dott. BONDI. Per un verso, infatti, tale vicenda materiale è solo ipotizzata e non seriamente dimostrata —indipendentemente dalla circostanza che il dott. BONDI, per le sue notorie capacità professionali, possa essere, più d'altri soggetti, un elemento di riferimento per gli operatori del settore e, quindi, pure per le banche creditrici delle imprese del Gruppo PARMALAT—, fermo restando che, nel frattempo, s'è verificato il *quid novi* della di lui nomina, da parte del Ministero intimato, a Commissario straordinario ex DL 347/2003. Per altro verso, nella specie si questiona non già contro o a causa delle banche stesse, per aver queste collocato, in modo più o meno irregolare, titoli del Gruppo PARMALAT in stato di crisi presso i risparmiatori, ma dell'ammissione delle imprese di quest'ultimo all'a.s. ex DL 347/2003, vicenda, questa, che vede paritariamente coinvolti tutti i creditori del Gruppo, banche o piccoli risparmiatori che siano. Infine, un'associazione, inserita nell'elenco di quelle di cui all'art. 5 della l. 30 luglio 1998 n. 281, può sì agire o intervenire in giudizio a tutela degli associati (consumatori ed utenti), a condizione, però, che ciò sia conforme ai fini statutari e che costoro siano direttamente incisi o coinvolti nella lite cui detto sodalizio interviene, senza possibilità, quindi, di spiegare forme generiche di tutela.

Del pari inammissibile ritiene il Collegio l'intervento della sig. Brunella MARCHETTI e della DEMINOR ITALIA s.p.a., corrente in Milano, le quali assumono a loro volta d'esser creditrici delle controinteressate, per averne acquistato a suo tempo titoli obbligazionari non rimborsati. Come si vede, a causa dell'apertura della procedura concorsuale dell'a.s. ex DL 347/2003, le ragioni creditorie di dette interventrici non possono più esser fatte direttamente valere nei confronti delle predette controinteressate, ma concorrono, insieme a quelle di tutti gli altri creditori, nella formazione della relativa massa. Da ciò discende, con tutt'evidenza, l'immediata lesività degli at-

BRUNELLI

ti con cui le controinteressate sono state ammesse all'a.s. e, correlativamente, il fatto che le interventrici sono in realtà cointeressate alla presente impugnazione. Com'è noto, tuttavia, è inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* proposto da un soggetto che risulti titolare d'una posizione tutelabile con una propria impugnativa e non già d'una posizione dipendente da quella del ricorrente principale (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., IV, 17 luglio 2000 n. 3928; id., V, 17 febbraio 2004 n. 601), a meno che, cosa che non si verifica nella specie, detto intervento non sia esperito ritualmente ed entro il termine di decadenza, nel qual caso può valere come autonomo ricorso (cfr. Cons. St., VI, 11 settembre 2002 n. 4606).

Diversa è, invece, la conclusione cui il Collegio deve pervenire in ordine all'intervento *ad opponendum* spiegato dall'AIC, associazione consumeristica con sede in Roma. Invero, è solo l'interesse di fatto a tipizzare, nel processo amministrativo, l'intervento adesivo *ad opponendum*, giacché, se l'interventore agisse a causa dell'effetto diretto del provvedimento impugnato nella sua sfera giuridica — con un interesse legittimo alla sua conservazione —, allora egli sarebbe in realtà un vero e proprio controinteressato, nei cui confronti si sarebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo. Se l'interventore, invece, fa valere un interesse autonomo, derivato o comunque collegato all'atto impugnato — e, quindi, un interesse riflesso anche di fatto, rispetto a quelli riferibili alle parti principali — (cfr. Cons. St., V, 7 agosto 1991 n. 1096), allora la difesa del provvedimento impugnato può esser svolta attraverso ogni considerazione utile ad evidenziarne la legittimità, senza, dunque, esaurirsi in una confutazione interna ai motivi di ricorso (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 18 ottobre 2002, n. 5741). In tal caso, l'associazione consumeristica, potendo intervenire *ad opponendum* anche a tutela dell'interesse di mero fatto ex art. 37 del RD 17 agosto 1907 n. 642, non è tenuta a dar puntigliosa contezza delle ragioni di quest'ultimo, né della dipendenza di

esso dalle difese di parte, all'uopo bastando la dimostrazione della mera conformità dello stesso ai fini statuari e della sua autonomia rispetto a quella delle parti necessarie al giudizio (arg. ex Cons. St., V, 5 febbraio 1993 n. 220).

3.1. - Ciò posto ed iniziando la disamina della questione dal gravame introduttivo depositato il 27 febbraio 2004, con il primo mezzo d'impugnazione le Società ricorrenti lamentano l'illegittimità costituzionale dell'intero corpo normativo delineato dal DL 347/2003.

In particolare, dette Società, muovendo dalla ricostruzione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria fin dall'emanazione del DL 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 aprile 1979 n. 95) fino all'introduzione del Dlg 8 luglio 1999 n. 270, si dolgono che il DL 347/2003 abbia introdotto una disciplina derogatoria e, a loro dire, eversiva del Dlg 270/1999, tale da snaturarne l'intero impianto. Tanto nella considerazione che, al dichiarato fine di consentire un più rapido avvio della procedura d'a.s., ne sono ridefiniti i requisiti per l'ammissione calibrandoli *ad personam* sulle vicende e la configurazione del Gruppo PARMALAT ed è attribuita alla P.A., saltando la fase d'osservazione dell'impresa, la decisione d'avvio della procedura stessa, relegando il ruolo del Tribunale al successivo accertamento dello stato d'insolvenza. Da ciò discenderebbe, per un verso ed in violazione del principio di ragionevolezza e d'uguaglianza ex art. 3 Cost., ^{che} nei confronti delle imprese aventi i requisiti dimensionali ex art. 1, c. 1, lett. a) e b) del DL 347/2003 i diritti dei creditori son degradati ad interessi legittimi, potendo costoro non già interloquire come parti in un processo innanzi all'AGO (in violazione dell'art. 24 Cost.), bensì far valere i soli profili d'illegittimità degli atti amministrativi che governano l'a.s. Per altro verso, il trattamento così differenziato, che il DL 347/2003 riserva ad imprese quali quelle del Gruppo PARMALAT, altera in modo inaccettabile l'equilibrio del merca-

De

to, in violazione del principio di libertà economica ex art. 41 Cost., nella misura in cui si consente ad un'impresa di sottrarsi alla competizione del mercato stesso, che implica, in caso d'insolvenza, la possibilità per i creditori di difendere *in executivis* le loro ragioni. In tal modo, costoro non potrebbero esperire azioni esecutive ed i loro crediti sarebbero postergati rispetto a quelli sorti in costanza d'a.s., senza possibilità di contestare l'esistenza, o meno, dei presupposti d'ammissione alla procedura, appunto governata non dall'AGO, ma dalla P.A., con un assetto che replica il modello ex DL 26/1979 e le censure che l'avevano accompagnato e che era stato superato dal Dlgs 270/1999.

Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato *in toto*.

3.2. – Le ricorrenti ritengono che già il DL 26/1979 aveva introdotto una nuova procedura concorsuale, concretatesi in una sorta di "privilegio" *ex lege* concesso con riferimento non a connotati intrinseci e caratterizzanti i soggetti prescelti, bensì ad elementi meramente estrinseci variabili ed esclusivamente quantitativi, concernenti tutti gli imprenditori commerciali ai quali fossero applicabili le ordinarie procedure concorsuali, nonché alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa. L'a.s. intanto era applicabile, infatti, in quanto il soggetto fosse qualificato dalla presenza, da almeno un anno, di un numero di addetti non inferiore a trecento e da un'esposizione debitoria verso istituti, aziende di credito, istituti di previdenza o assistenza sociale e società a prevalente partecipazione pubblica, non inferiore a Lit. 84,266 miliardi e non superiore a cinque volte il capitale versato, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il DL 26/1979 determinava la sottrazione alla cognizione dell'AGO, mercé l'attribuzione alla P.A. della potestà d'ammettere alla procedura le imprese istanti, previo accertamento del loro stato d'insolvenza da parte del competente Tribunale. Le

ricorrenti osservano al riguardo che la potestà ministeriale delineata dal DL 26/1979 implicasse lo stravolgimento delle regole del mercato e quelle del riparto tra i poteri dello Stato, con conseguente violazione sia della normativa comunitaria in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, sia dei principi costituzionali d'uguaglianza e di diritto alla tutela giurisdizionale, in capo alla grande impresa, ai soci e soprattutto ai creditori. Né tali dubbi di costituzionalità, sollevati anche in riferimento all'art. 24 Cost., vennero meno neppure in considerazione del fatto, non replicato dal DL 347/2003 — che, addirittura, pospone la dichiarazione dello stato d'insolvenza all'atto ministeriale d'ammissione alla procedura —, che, nel sistema delineato dal DL 26/1979, l'ammissione all'a.s. fosse comunque subordinata al previo accertamento dello stato d'insolvenza da parte dell'AGO, che preventivamente verificava la sussistenza di tutti i presupposti di legge.

3.3. — Esaminando per ordine, se le ricorrenti vogliono inferire argomenti d'illegittimità costituzionale o comunitaria del DL 347/2003 dalle vicende del DL 26/1979, il loro assunto è privo di pregio, che le varie Corti si sono espresse su quest'ultimo o, perlomeno sul suo impianto complessivo, in modo assai meno drammatico di ciò che esse opinano, tant'è che il DL 26/1979 non è stato irretito da alcun giudizio definitivo di censura nelle diverse sedi.


Infatti la giurisprudenza ha escluso che il DL 26/1979 integrasse una forma di *privilegium* (ossia, di *lex in privos lata*) a favore di determinati soggetti, per distarli dal fallimento, perché l'istituto dell'a.s. colà previsto si connotò proprio per la sua finalità di riorganizzazione delle strutture produttive delle imprese ammessevi, in vista del loro risanamento, mentre, solo subordinatamente all'eventualità che questi scopi non fossero più realizzabili, si sarebbe aperta la fase liquidatoria destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori (cfr. Cass. I, 27 dicembre 1996 n. 11519; id., 5

settembre 2003 n. 12936). Il fondamento giuridico ed il connotato fisiologico dell'a.s. furono già *ab initio* individuati nella finalità conservativa, necessariamente vincolata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, laddove esigenze sociali e di tutela del sistema produttivo nazionale fossero preminenti rispetto a dinamiche non virtuose del mercato, preordinate alla mera distruzione dell'impresa stessa (cfr., peraltro, l'art. 1 del Dlg 270/1999). Erroneo è, allora, l'assunto attoreo, laddove ritiene che l'a.s. sia condotta in pura perdita e sempre con pregiudizio degli operatori e, in particolare, dei creditori. Al contrario, la stessa a.s. è, a sua volta, non eversiva, ma correttiva del mercato, quando la "mano invisibile" di esso sembri preordinata non alle ragioni dell'equilibrio tra gli operatori, bensì, grazie al fallimento *tout court*, a liberarsi (com'è nella specie per il Gruppo PARMALAT) d'uno scomodo competitore e, quindi, alla diminuzione dei soggetti operanti nel mercato stesso, in ribellione al fine d'utilità sociale ex art. 41, II c., Cost. Non sempre, per vero, casi di non liquidità dell'impresa ne implicano l'impossibilità di continuare la produzione —specie se ciò derivi dall'uso dei mezzi finanziari per fini estranei o contrari a quest'ultima— e, superata la fase di difficoltà, di tornare *in bonis*, senza che ciò crei quella tanto paventata, quanto spesso improbabile distruzione di ricchezza. Non va confusa la crisi di liquidità dell'impresa, soprattutto se indotta da operazioni illecite miranti a fini non aziendali, con l'incapacità di essa di produrre secondo un criterio d'economicità, solo in questo caso potendosi affermare l'effettiva decozione e, quindi, la sottoposizione alla fase liquidatoria, una volta constatata l'irrealizzabilità della prospettiva di risanamento a seguito dell'a.s.

È appena da osservare che la stessa giurisprudenza (cfr. Cass., I, 20 aprile 1985 n. 2619) ebbe modo di rigettare questi di legittimità costituzionale sulla disciplina generale dell'a.s., in particolare affermando che l'enucleazione delle imprese suscet-

ribili. « determinate condizioni, d'essere sottoposte ad a.s., non crea irragionevoli disparità di trattamento con le imprese che tali condizioni non realizzino, trattandosi di situazioni non omogenee e, come tali, legittimamente apprezzabili in modo diverso.

Dal canto suo, neppure la giurisprudenza costituzionale ha avuto granché da dire verso il DL 26/1979, tant'è che ha avuto modo di precisare che la liquidazione coatta amministrativa e l'a.s. perseguono la finalità comune d'attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese ad esse assoggettate, anche se l'a.s. mira a tal scopo senza estinguere le imprese debitorie (cfr. C. cost., 22 maggio 1987 n. 185). Non sfugge al Collegio che fu dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 5, II c. del DL 26/1979, nella parte in cui non prevede che lo stato d'insolvenza potesse essere pronunciato, oltre che su domanda dell'impresa interessata, anche d'ufficio o su iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 della l. fall. (C. cost., 13 febbraio 1985 n. 41); nonché, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l'art. 209, II c. della l. fall., applicato all'a.s. in virtù dell'art. 1, V c. del DL 26/1979, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad a.s. fossero sentiti dal Commissario, relativamente alla formazione dell'elenco dei crediti indicato nello stesso art. 209 (C. cost., 22 maggio 1987 n. 181). Come si vede, tuttavia, non rimise in discussione l'impianto generale dell'a.s., limitandosi ad apportare alcuni, ad avviso del Collegio molto marginali, correttivi ad una disciplina posta all'inizio in via d'urgenza e via via affinata col tempo. Né significative o, comunque, conducenti alla tesi attorea s'appalesano, a seguito dell'entrata in vigore del Dlg 270/1999, l'ordinanza (C. cost., 1° dicembre 1999 n. 446), con cui la Corte costituzionale restituì al Giudice *a quo* gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, I c. del DL 26/1979 (che ne contestava la violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza nella parte in cui assoggettava ad a.s. le



imprese che presentassero un'esposizione debitoria qualificata superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato) e l'ordinanza (C. cost., 31 maggio 2000 n. 167) di restituzione degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203 della l. fall., in entrambi i casi per il riesame della rilevanza della questione. Nell'un caso, infatti, come nell'altro non consta, né le ricorrenti offrono al riguardo alcun serio principio di prova, che i Giudici emittenti abbiano sollevato nuovamente la questione a suo tempo proposta, fermo restando che la prima di queste riguardava la misura d'uno dei presupposti per l'ammissione all'a.s. e l'altra vicende di carattere penale.

Infine, quanto al preteso contrasto del DL 26/1979 con la normativa comunitaria e, in particolare, per contrasto con il divieto di aiuti di Stato alle imprese ex artt. 87 e ss. Tratt. UE (ex 92 e ss.), giova rammentare (arg., da ultimo ex Cass., I, 19 marzo 2004 n. 5561) che, in tanto detta normativa nazionale relativa all'a.s. è disapplicabile in relazione alla violazione di tale divieto, in quanto sia accertata in concreto l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie, si da consentirle benefici non compatibili con l'ordinamento comunitario (cfr., per tutti, C. giust. CE, V, 1° dicembre 1998, C-200/97, *Ecotrade*). In particolare, l'a.s. viola le regole comunitarie della concorrenza solo se si dimostri che le circostanze, in cui l'impresa in a.s. è stata autorizzata a continuare la sua attività economica, non sono le stesse in cui tale autorizzazione sarebbe stata rilasciata in altri tipi di procedure concorsuali, beneficiando di peculiari vantaggi, quali una garanzia dello Stato, un'aliquota di imposta ridotta per i trasferimenti, una esenzione dall'obbligo del pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie, una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, ecc. Come si vede, la giurisprudenza comunitaria non ha mai

statuito *sic et simpliciter* l'incompatibilità *ex se* del DL 26/1979 con le norme del Trattato, limitandosi, assai più seriamente, a ritenere non conformi a quest'ultimo solo quei profili che, in concreto, manifestino un effettivo aiuto di Stato concesso alle imprese in a.s., più che la continuazione dell'attività economica in sé e, quindi, il differimento della soddisfazione delle ragioni dei creditori. Solo quando sia effettivamente dimostrato che l'applicazione dell'a.s. sia idoneo di per sé a generare la concessione d'un aiuto di Stato, detto regime non è illegittimo di per sé solo, ma, più semplicemente, non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione UE e, in caso di notifica, prima d'una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto d'aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine (così C. giust. CE, V, 17 giugno 1999, C-295/97, *Soc. Piaggio ind. aeronautiche e meccaniche*). In ogni caso, l'entrata in vigore del Dlg 270/1999 ha sopito ogni polemica al riguardo, tant'è che detta Commissione, con decisione 16 maggio 2000 n. 2001/212/CE, ha dato pieno atto della legittimità comunitaria della nuova normativa italiana, dichiarando chiusa la procedura di infrazione relativa al DL 26/1979.

Sulla scorta di tali dati, tutte le censure mosse dalle ricorrenti al DL 347/2003, sulla base dei concetti elaborati per il DL 26/1979, sono manifestamente erronee e da respingere. Peraltro, non sfugge al Collegio che, rispetto al Dlg 270/1999, il DL 347/2003 si differenzia dalla normativa ordinaria essenzialmente per la circostanza che l'a.s. è governata anche dalla P.A. come accadeva nel DL 26/1979, ossia perché l'intervento del Ministro delle attività produttive anticipa, mercé l'accertamento in via interinale e d'urgenza dei presupposti per l'ammissione all'a.s., la dichiarazione dello stato d'insolvenza. Ma ciò, ben lungi dal concretare qualsivoglia violazione del prin-

cipio di separazione dei poteri dello Stato-persona —ché la qualità degli interessi coinvolti nell'a.s., oltre a trascendere i meri rapporti interprivati, non gode d'alcuna riserva costituzionale *ad excludendum* l'intervento della P.A.—, neppure s'appalesa *ictu oculi* o *prima facie* attaccabile sotto il profilo comunitario. Consta al riguardo in atti la formale dichiarazione, in data 28 gennaio 2004, del Commissario europeo alla concorrenza prof. MONTI, il quale afferma che le modifiche procedurali apportate dal DL 347/2003 non sono di per sé in contrasto con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato, ferma la necessità di notificare alla Commissione UE ogn'eventuale caso di concessione di garanzie alle imprese sottoposte ad a.s., giusta quanto già dispone l'art. 55, c. 2 del Dlg 270/1999.

3.4. — Ciò posto, che il DL 347/2003 abbia dettato una disciplina (parzialmente) derogatoria (sarebbe meglio dire: integrativa per casi speciali di particolare gravità) rispetto a quest'ultimo non par dubbio, solo che, ad una serena lettura dei fatti che hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad adottare siffatta nuova regolazione e delle relative norme, essa non implica alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né tampoco del principio di ragionevolezza.

Invero, già *ab initio* detto decreto muove dalla necessità di fornire un primo, adeguato e serio approccio normativo ai casi di grande crisi finanziaria di strutture produttive complesse, di cui il caso PARMALAT è stato l'ultimo, ma non il solo, anche in considerazione della sostanziale inadeguatezza del Dlg 270/1999 a fronteggiare casi simili e recenti. Dall'epigrafe del DL 347/2003 si può, per vero, leggere la sintesi degli eventi e delle necessità cui far fronte, con l'urgenza del caso. Il legislatore è stato mosso dall'esigenza d'adottare misure integrative e correttive della normativa vigente sull'a.s. delle grandi imprese in stato d'insolvenza, per accelerarne la definizione dei procedimenti, sì da assicurare la continuazione ordinata delle attività indu-

striali senza dispersione dell' avviamento e, al contempo, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato. Da ciò discende l'altrettanto evidente necessità di disciplinare tali fattispecie con regole adconce, che, senza superare il Dlgs 270/ 1999, ne aggiorna gli istituti per quei gruppi di imprese, quali PARMALAT, di grandi dimensioni, con alto numero di addetti e con vocazione alla globalizzazione e, soprattutto, con rilevante diversificazione delle attività economiche e produttive.

In secondo luogo, l'art. 1 del DL 347/2003 non abolisce il Dlgs 270/1999, tant'è che consente l'ammissione all'a.s. di cui al relativo art. 27, c. 2, lett. b), sia pur con le opportune precisazioni, nei casi in cui le imprese interessate possiedano al contempo i requisiti del numero dei lavoratori subordinati (compresi quelli ammessi al trattamento CLG) non inferiore a mille da almeno un anno e dell'ammontare dei debiti (inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate) d'importo complessivo non inferiore a € 1.000.000.000. I presupposti in parola sono alla base d'una disciplina che, come si vede, delinea un modello speciale d'a.s., per quelle imprese grandi o grandissime o per i gruppi, le cui dimensioni ed il cui dissesto assumono una rilevanza tale, per le implicazioni industriali e finanziarie, da giustificare un differenziato trattamento rispetto ad altri operatori parimenti soggetti al fallimento. Né tali implicazioni possono esser ritenute di per sé irrilevanti, ché, anzi ed aldilà della loro notorietà, sono il parametro che impedisce al legislatore di trascurarle e di continuare a trattarle (*rectius*, a non risolverle) con i mezzi giuridici ordinari. Del pari, esse non posson certo sfuggire all'attenzione o alla considerazione delle ricorrenti, primarie imprese e qualificate operatrici nell'economia globalizzata —e non certo piccole risparmiatrici estranee ai canali di conoscenza delle vicende economiche internazionali, all'interno delle quali ha operato ed agisce tuttora il Gruppo PARMALAT—, di talché non possono invocare, a fronte di fatti e crisi straordinarie, l'uso dei mezzi già previsti dall'ordi-

namento, che tuttavia non sono utili alla bisogna. Consta al riguardo in atti, né è seriamente revocato in dubbio (ma ciò è pure fatto notorio), che il DL 347/2003 è intervenuto per fronteggiare la situazione di crisi economico-finanziaria del Gruppo PARMALAT, la cui effettiva dimensione s'è appalesata in tutta la sua gravità nella seconda metà di dicembre 2003; e che tale Gruppo è assai articolato, tanto da esser composto da oltre 200 imprese in tutto il mondo, che occupano circa 37.000 addetti (di cui solo 3.000 in Italia) e che operano in settori con rilevante diversificazione rispetto al tradizionale *core business* del settore alimentare. Tanto senza voler considerare che, oltre al fatto della quotazione del titolo PARMALAT in borsa e nell'ambito del Mib30, il dissesto del Gruppo PARMALAT riguarda non solo e non tanto le imprese direttamente coinvolte, ma l'intera economia del Paese, con effetti rimarchevoli negativi, oltreché sui singoli risparmiatori interessati, soprattutto sui soggetti finanziari e sulle imprese dell'indotto, con tutto ciò che ne consegue in termini di livelli occupazionali.

3.5. - Le ricorrenti, poi, assumono che il DL 347/2003, attraverso l'accenuazione del ruolo della P.A., determina il sostanziale affievolimento dei diritti a meri interessi legittimi, con conseguente compressione della sfera di loro tutela e violazione dell'art. 24 Cost., giacché i creditori non possono agire innanzi all'AGO, al più potendo far valere i soli profili d'illegittimità degli atti amministrativi che governano l'a.s.

Aldilà delle implicazioni dannose del c.d. "affievolimento" del diritto soggettivo, che il Collegio avrà modo di confutare in seguito, fin d'ora non è chi non veda come l'assunto attoreo muova da un'erronea lettura del DL 347/2003, non essendo vero che l'ammissione dell'impresa all'a.s. sia in sostanza rimessa all'insindacabile giudizio del Ministro delle attività produttive, invece che all'esito d'un procedimento

giudiziale avanti al Tribunale.

Già il Collegio ha avuto dianzi modo di respingere gli asseriti dubbi di legittimità inferiti dal DL 26/1979, del quale, così le ricorrenti assumono, il DL 347/2003 riproporrebbe la struttura ed i profili d'illegittimità, specie con riguardo alla prevalenza dell'intervento della P.A. rispetto all'azione innanzi all'AGO. Ora giova in più precisare che l'impresa, che possieda i requisiti ex art. 1 del DL 347/2003, può chiedere al Ministro l'ammissione all'a.s., il quale, se ne verifica la sussistenza, ne dispone l'immediata ammissione e nomina il Commissario straordinario (con le modalità ex art. 38 del Dlg 270/1999, in conformità ai criteri fissati con apposito DM), che funge pure da commissario giudiziale. Entro cinque giorni dalla comunicazione ex art. 2, c. 3 del decreto d'ammissione dell'impresa all'a.s., il Tribunale, a'sensi del successivo art. 4, c. 1, ne dichiara lo stato d'insolvenza, nomina il Giudice delegato, assegna ai creditori (ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari sui beni dell'imprenditore) un termine per la presentazione in cancelleria delle domande e stabilisce l'adunanza per l'esame dello stato passivo innanzi a detto Giudice. Inoltre, in virtù dell'art. 4, c. 1-bis, se il Tribunale accerta l'insussistenza dello stato d'insolvenza o anche d'un solo dei requisiti di cui al precedente art. 1, cessano gli effetti del decreto d'ammissione dell'impresa all'a.s.

3.6. - Certo, così si salta la fase d'osservazione dell'impresa prevista dall'art. 19 del Dlg 270/1999.

L'apertura *rebus sic stantibus* della procedura da parte del Ministro, però, serve per consentire al Commissario quell'immediata e completa gestione dell'impresa, strumentale alla verifica della vicenda economica di essa e della concreta possibilità di sua ristrutturazione finanziaria, scopo essenziale dell'a.s. Tanto senza quegli indugi che, nei casi più gravi e delicati, potrebbero frustrarne ogni tentativo di risanamen-

to o, addirittura, estinguerne la rete dei rapporti economici con i terzi e provocare così la mera liquidazione dell'impresa. Insomma, il "salto" del periodo d'osservazione, sulla cui utilità in sé nella specie il Collegio reputa di sorvolare —aldilà di ogn'altra ragione, perché le ricorrenti non forniscono al riguardo alcun serio argomento, che non il mero richiamo all'invero tortuoso procedimento ex Dlg 270/1999—, è stato ritenuto opportuno dal legislatore per investire immediatamente il Commissario straordinario degli strumenti per approntare, se egli accerti la concreta possibilità, il programma di ristrutturazione. Quest'ultimo è il risultato cui tende l'a.s. ex DL 347/2003, esprimendo un *favor* verso la redditività, il riequilibrio patrimoniale e finanziario e la salvaguardia dell'occupazione, nella cui ottica la tutela dei creditori è non già pretermessa, ma solo subordinata all'accertamento di questi elementi, tant'è che, se essi risultino non realizzabili secondo il piano approntato dal Commissario entro il termine ex art. 4, il fallimento è inevitabile. Insomma, al Ministro spetta sì la potestà d'avvio della procedura, ancor prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma solo per assicurare che l'immediato affidamento al Commissario della gestione dell'impresa serva a far fronte e, se del caso, a risolverne l'emergenza finanziaria, con quell'urgenza, in difetto della quale anche la mera successiva adozione di atti conservativi ex Dlg 270/1999 potrebbe esser tardiva, se non inutile.

Né va al riguardo sottaciuta, in relazione alla grande articolazione internazionale del Gruppo PARMALAT, la necessità d'attivare subito in Italia un procedimento concorsuale immediato e diretto al risanamento di quest'ultimo, ossia, appunto, l'a.s. ex DL 347/2003. E ciò per l'evidente ragione di salvaguardare la ristrutturazione di tutte e di ciascun'impresa del Gruppo stesso, all'uopo evitando che, in caso contrario o con gli indugi propri del Dlg 270/1999, l'apertura all'estero o, soprattutto, in un altro Stato membro dell'UE, d'una procedura di tipo fallimentare ne avrebbe implicato

soltanto la liquidazione. Anzi, tale conseguenza è inevitabile, qualora, in un altro Stato membro dell'UE uno o più creditori di un'impresa del Gruppo PARMALAT ne chiedesse il fallimento. Infatti, in forza degli artt. 3 e 27 del reg. n. 1346/2000/CE, se in uno degli Stati membri s'apre una procedura concorsuale (denominata procedura principale) d'insolvenza di quelle indicate all'All. A), agli altri Stati, compresa l'Italia ed in ragione dei beni colà esistenti, non rimane che la scelta della procedura liquidatoria (procedura secondaria) di cui all'All. B), ossia soltanto il fallimento o la liquidazione ~~quarta~~ ^{quarta} amministrativa.

3.7. - In secondo luogo, l'esercizio di tale potestà ministeriale, che non riveste profili di discrezionalità propriamente detta, dà comunque luogo ad un provvedimento, più che "insindacabile" o, peggio, "politico" — e che tale non sia, lo dimostra il presente giudizio sul merito della questione prospettata —, cautelare a deliberazione sommaria, ossia allo stato degli atti e del contesto in cui dev'esser curato l'interesse pubblico sotteso all'a.s.

In altri termini, il DM ex art. 2 del DL 347/2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici assai ampi in ordine all'urgenza ed alla necessità del provvedere — secondo lo schema degli atti cautelari e/o a *sommatoria cognitio* proprio delle fattispecie ex art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241 —, è più propriamente da definire necessitato e vincolato *ex lege* nella verifica del materiale istruttorio, del contenuto e degli effetti. Si tratta, invero, d'una misura interinale ed anticipatoria, più che dell'efficacia della dichiarazione dello stato d'insolvenza — in ultima analisi rimessa in via esclusiva al Tribunale —, dell'ammissione all'a.s. Una volta accertati in capo all'impresa istante i presupposti materiali ex art. 1 del DL 347/2003 e la non manifesta infondatezza o l'assenza di serietà della richiesta — evincibili pure dal contesto procedimentale e dall'urgenza del provvedere —, la relativa procedura è aperta *rebus sic stantibus* e senz'

uopo del giudizio ex artt. 27 e 30 del Dlg 270/1999, il cui contenuto è solo differito, non mai eliso. Le ricorrenti confondono la morfologia della potestà ex art. 2, la quale non riveste profili di discrezionalità, ancorché non nell'esclusivo interesse dell'impresa istante, con la verifica del materiale istruttorio versato nel relativo procedimento, che, per sua natura, è sì assai concentrato nei tempi e nella valutazione, ma non può prescindere da siffatto accertamento.

Per un verso, quindi, il DM di cui all'art. 2 del DL 347/2003 muove dal mero riscontro preliminare di tali presupposti, valutati i quali *deve* aprire la procedura e, soprattutto, conferire al Commissario quei poteri d'indagine, cognizione, gestione e progettazione strategica dell'impresa, necessari alla predisposizione del programma di risanamento, a sua volta assoggettato all'autorizzazione ministeriale. Per altro verso, il DM stesso non è la *sedes materiae* dell'istruttoria sulla realizzabilità, o meno di detto programma, né tampoco statuisce o anticipa alcunché sul punto, che solo in esito a quest'ultimo ed al concordato ex art. 4-bis si definisce l'assetto dell'impresa e, se del caso, l'eventuale conversione della procedura in fallimento. Per altro verso ancora, da tal DM discendono, in capo ai creditori dell'impresa istante, effetti assai meno drammatici di quelli descritti dalle ricorrenti, che, in disparte la sostituzione dell'organo di gestione invocabile solo su richiesta della stessa impresa — che è l'unico soggetto legittimato alla richiesta d'ammissione all'a.s.—, tutti gli effetti propriamente concorsuali sono prodotti solo in forza della sentenza del Tribunale, che ne dichiara lo stato d'insolvenza e nei cui confronti è esperibile l'opposizione ex art. 9 del Dlg 270/1999. Come si vede, non solo il ruolo dell'AGO è tutt'altro che residuale, ma soprattutto il DM ex art. 2 del DL 347/2003 non tiene luogo del decreto del Tribunale ex art. 30, c. 1 del Dlg 270/1999, perché soltanto l'autorizzazione al programma di ristrutturazione, discrezionale e basata su accertamenti tecnici, è compa-

rabile con il giudizio che il Tribunale stesso rende, a'sensi del precedente art. 27, c. 1, sulle condizioni per l'ammissione all'a.s. Appunto in quella sede si ha l'effettiva valutazione della realizzabilità della ristrutturazione, nella ~~misura~~^{misura} in cui il Ministro, prima d'approvare il programma, è tenuto a verificare la compatibilità del piano con il dichiarato obiettivo della ristrutturazione e della sua attuabilità nei termini proposti dal Commissario, con riguardo sia alle finalità di conservazione dell'attività, sia di soddisfazione dei creditori.

In ogni caso, non basta predicare che tanto l'ammissione all'a.s., quanto l'approvazione del programma di ristrutturazione siano adottati con provvedimento amministrativo, per dimostrare che ciò si risolva in una perdita secca di tutela in capo ai creditori dell'impresa istante. Anzitutto, già s'è detto che l'attribuzione alla P.A. dei compiti di cura degli interessi metaindividuali coinvolti dall'a.s. non viola alcuna prerogativa costituzionalmente protetta dei creditori stessi, fermo restando che, non ostando il Dl. 347/2003 alla tutela delle posizioni soggettive di costoro, la Costituzione tutela sì il diritto d'agire in giudizio, ma senza privilegiare un ordine giudiziario, piuttosto che un altro, ossia la sede ove tale tutela può esser svolta, tranne che ciò non si risolva (e nella specie *non* si risolve) in un'indebita compressione del diritto di difesa. In secondo luogo, giova una volta per tutte sgombrare il campo da ogni equivoco sulla natura dell'interesse legittimo, quale posizione soggettiva legittimante l'acquisizione di questo Giudice, che non è né il sottoprodotto del diritto soggettivo (il c.d. "affievolimento"), né tampoco una situazione tutelata, per così dire, "ad intermittenza" —retaggio, forse, dell'incompresa definizione dell'interesse occasionalmente protetto, consegnataci dagli antichi Maestri—, bensì il bisogno d'apprensione o di conservazione di beni della vita oggetto di potestà (in capo alla P.A.) ampliative, conformative o estintive per la cura di bisogni collettivi, la cui tutela è piena, nel proce-

DRP

dimento amministrativo o nel processo innanzi a questo Giudice, anche sotto il profilo solo risarcitorio. Inoltre, i due provvedimenti ex artt. 2 e 4 del DL 347/2003, essendo a loro volta emanati sulla scorta di accertamenti tecnici, non sono affatto insindacabili, ma, anzi, sono censurabili anche sotto il profilo degli errori di fatto e della stessa coerenza logica delle valutazioni effettuate dalla P.A. (cfr., da ultimo, Con. St., IV, 24 febbraio 2004 n. 719).

Ricapitolando, s'avrà che: A) – tanto il DM d'ammissione dell'impresa all'a.s., quanto quelli d'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione ed al programma di cessione dei beni sono autonomamente e distintamente impugnabili innanzi a questo Giudice e il loro eventuale annullamento in questa sede, se si dimostra l'irrealizzabilità della ristrutturazione, implica il fallimento dell'impresa; B) – se il Tribunale accerta l'insussistenza dello stato d'insolvenza o il difetto d'anche uno dei requisiti ex art. 1 del DL 347/2003, cessano gli effetti dell'ammissione all'a.s. e questa è convertita in fallimento; C) – gli atti di liquidazione spettano alla cognizione dell'AGO, a'sensi dell'art. 65 del Dlg 270/1999; D) – l'accertamento del passivo è condotto a'sensi del precedente art. 53 ed è reso esecutivo con decreto del Tribunale, avverso cui è possibile opposizione (cfr. il nuovo art. 4-ter); E) – a'sensi dell'art. 4-bis del DL 347/2003, novellato da ultimo dall'art. 3 del DL 3 maggio 2004 n. 119, il Commissario può soddisfare gli interessi dei creditori, se del caso con riferimento a quelli dei piccoli risparmiatori e con loro suddivisione in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei di costoro, mediante l'apposito concordato, la cui proposta è accompagnata dalla pubblicazione del provvedimento del Giudice delegato, che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del Tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli

importi indicati e sulle relative cause di prelazione (c. 5, l per.).

Le ricorrenti, non convinte da detta ricostruzione del dato normativo e aldilà d'un facile, quanto pleonastico sarcasmo sullo spostamento del «... centro decisionale da quello giudiziario a quello politico...» e sulla trasformazione di «... questa ultima sede (in) un mero *passa carte...*» (cfr. pag. 2 della memoria in data 29 maggio 2004), ritengono che la potestà ministeriale ex art. 2 del DL 347/2003 sia discrezionale e non vincolata, nel senso che già in questa fase occorre motivare sulle concrete possibilità di risanamento dell'impresa istante.

Reputa anzitutto il Collegio che la motivata istanza ex art. 2, c. 1 del DL 347/2003, essendo rivolta all'ammissione all'a.s. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui al successivo art. 4, debba dar seria ed adeguata, sia pur sintetica contezza di tutti i presupposti materiali (quindi anche l'ammontare del debito e degli addetti), delle circostanze di fatto dello stato di crisi dell'impresa stessa e della possibilità, non già della probabilità concreta, del risanamento. Al Ministro, dal canto suo, nell'emanare un atto a natura essenzialmente cautelare nell'interesse dell'impresa, dei creditori e dell'economia nazionale, spetta una delibazione solo sommaria di tale possibilità, se essa è seriamente evincibile dai dati dell'istanza, di contesto e, se del caso, da fatti notori, ma senza con ciò anticipare alcun giudizio sull'effettiva realizzabilità del risanamento stesso, su cui, invece, deve pronunciare esclusivamente in base al materiale di cui al medesimo art. 4. A'sensi dell'art. 2, quindi, il procedimento, essendo a *sommatoria cognitio*, non abbisogna di un'ampia partecipazione, giacché i creditori possono far valere le proprie ragioni innanzi al Tribunale, che è investito della questione entro cinque giorni dall'emanazione del DM. Dal canto suo, il Ministro non è tenuto a dare puntigliosa giustificazione sulle sorti dell'impresa istante, all'uopo bastando che l'ipotesi di risanamento, prospettata nell'istanza, non sia mani-

festamente infondata, pretestuosa o irrealizzabile. Poiché è *jus receptum* che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui la P.A. ha così statuito —onde la motivazione può ritenersi sufficiente laddove da essa sia possibile inferire le ragioni giustificatrici del provvedimento (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 18 dicembre 2003 n. 8341)—, nella specie sufficiente è il riferimento del Ministro alla sussistenza dei presupposti ex art. 1 del DL 347/2003 ed alla possibilità del risanamento. Del pari, le controinteressate hanno affermato siffatta possibilità, onde l'assunto atoreo contrario, non corroborato dal benché minimo principio di prova contraria, né tampoco dalla dimostrazione dell'irrealizzabilità del progetto, s'appalesa niente più che un artificio retorico e va respinto, con contestuale assorbimento del secondo motivo del gravame introduttivo.

3.8. — Né maggior pregio ha la doglianza atorea circa la pretesa violazione dell'art. 41 Cost., nella misura in cui il trattamento ex DL 347/2003 a favore del Gruppo PARMALAT altererebbe in modo inaccettabile l'equilibrio del mercato.

Non è chi non veda come l'a.s., di per sé, implica sempre, non importa se regolata dal Dlg 270/1999 o dal DL 347/2003, che qualsiasi impresa in stato d'insolvenza, una volta che questa venga accertata e dichiarata, è sottratta alle regole del mercato, con il conseguente divieto di azioni esecutive da parte dei creditori e ciò vale per tutte le procedure concorsuali, compresa l'a.s.

In più, l'a.s. presuppone sempre, in ciò il DL 347/2003 non derogando affatto al Dlg 270/1999, il necessario bilanciamento tra la posizione dei creditori, cui è inibito l'esperimento di azioni esecutive dirette una volta ammessa l'impresa all'a.s., e gli interessi, parimenti meritevoli di tutela e salvaguardia, dell'economia nazionale, discendenti dalla conservazione dell'impresa e dei livelli d'occupazione. Si tratta d'un

principio che, ben lungi dall'essere un'anomalia solo italiana, in realtà si riscontra anche in altri contesti normativi e si può riassumere nel tentativo del superamento dell'effetto meramente liquidatorio ed estintivo dell'impresa insolvente, connesso all'apertura d'una procedura concorsuale. Ciò deriva essenzialmente dai mutamenti intervenuti nel tessuto economico e sociale, per cui, stante una sempre maggior complessità ed interdipendenza tra i sistemi produttivi e di scambio, v'è la consapevolezza che il valore dell'organizzazione aziendale è superiore a quello dei singoli beni organizzati. In tal caso, non è irragionevole, né distorce l'equilibrio del mercato quella scelta normativa che, a fronte d'una situazione d'insolvenza di grandi imprese di per sé ancora produttive, bilanci l'interesse dei creditori al soddisfacimento immediato con quello della produzione, inducendo costoro a considerare la necessità del mantenimento del valore dell'organizzazione mediante la prosecuzione dell'attività d'impresa, invece d'estinguerla, sia pur per quel tempo strettamente necessario a verificare se tale tentativo sia destinato, o no, ad avere successo.

4.1. – Con il terzo motivo del gravame introduttivo, le ricorrenti lamentano che la nomina del dott. BONDI a Commissario straordinario è illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 104 del Dlg 270/1999 e 28 della l. fall., nonché dei principi generali ex art. 97 Cost., in tema d'incompatibilità all'assunzione d'un *munus* pubblico.

Giova al riguardo rammentare che, da ultimo, l'art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/1999, nel testo novellato dall'art. 5 del DL 119/2004, prevede che non possa esser nominato «... commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto

grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma ...».

In base a tale norma, indipendentemente dalla valutazione discrezionale del Ministro delle attività produttive circa la fissazione, mediante il DM previsto dall'art. 2, c. 2 del D.L. 347/2003, dei requisiti per la nomina a Commissario, è escluso che quest'ultima non possa esser conferita a soggetti i quali non hanno avuto rapporti che meramente occasionali con l'impresa soggetta ad a.s., oppure che non hanno contribuito al dissesto di questa. Tale precisazione è opportuna, in quanto le situazioni testé descritte sono appunto quelle opposte alla nomina del dott. BONDI, a causa, nei dodici giorni che precedettero il conferimento della funzione di Commissario straordinario, dell'incarico professionale di consulenza, dapprima, e della di lui nomina a Presidente ed amministratore delegato della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. In particolare, con comunicato stampa del 10 dicembre 2003, detta Società, che detiene l'intero capitale sociale di PARMALAT s.p.a., rese noto l'accettazione, da parte del dott. BONDI, dell'incarico professionale di assistenza conferitogli dal CDA l'elaborazione d'un eventuale piano di ristrutturazione finanziaria e industriale del Gruppo PARMALAT, mentre il successivo giorno 15 detto CDA, presò atto delle dimissioni rassegnate, con effetto immediato, dal Presidente e amministratore delegato (Cav. Calisto TANZI) e da un altro consigliere (Giovanni TANZI), deliberò la cooptazione, tra gli altri ed a'sensi dell'art. 2386, l.c., c.c., dello stesso dott. BONDI, nominandolo

contestualmente Presidente ed amministratore delegato. Avendo il giorno dopo assunto la medesima carica anche in seno della PARMALAT s.p.a., il dott. BONDI prese atto del gravissimo stato di crisi finanziaria delle imprese del Gruppo, che non si sarebbe potuta risolvere che con mezzi straordinari.

Dal che il predetto intervento di Governo e Parlamento, a cagione, tra l'altro, del fortissimo impatto, anche emotivo, di siffatta crisi sull'economia nazionale, oltre che sui risparmiatori, tale da indurre alla predisposizione d'una procedura d'a.s. ad effetto immediato, distinta, per molti e significativi versi, dal modello generale delineato dal Dlg 270/1999.

4.2. - Così chiarito per sommi capi il quadro fattuale di riferimento, la specialità della disciplina recata dall'art. 2, c. 2 del DL 347/2003, che rimette ad un apposito DM la definizione dei requisiti per la nomina a Commissario straordinario, implica l'inapplicabilità dell'art. 104 del Dlg 270/1999 nella specie.

Al riguardo, è ben vero che all'art. 28 della l. fall. rinvia l'art. 104 del Dlg 270/1999, in attesa dell'adozione del regolamento di cui al precedente art. 39, di concerto tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della giustizia, per la nomina a Commissario straordinario nelle procedure d'a.s. colà previste.

Nondimeno, l'art. 8 del DL 347/2003 rinvia al Dlg 270/1999 solo per quanto non disposto diversamente, ossia nei soli casi in cui la disciplina speciale, rispondente alla ratio dell'intervento urgente e specifico del legislatore attuale, non regoli già di per sé e compiutamente ciascuna fattispecie. Poiché sul punto la disciplina della nomina è già definita, non v'è alcuno spazio per il richiamo attono all'art. 28 della l. fall. Invero, l'art. 2, c. 2 del DL 347/2003 stabilisce, per i casi dell'a.s. da esso disciplinata, che con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede alla nomina del Commissario straordinario, sì con le modalità di cui all'art. 38 del Dlg 270/1999, ma

in conformità ai criteri fissati da lui stesso con apposito decreto. Ebbene, a ciò ha provveduto il DM 24 dicembre 2003, il quale mette l'accento, tra i requisiti di nomina, su quelli di particolare ed ampia capacità e competenza del Commissario nominando, soprattutto con riguardo alle di lui pregresse esperienze di gestione direttive in imprese pubbliche o private di dimensioni comparabili con quella ammessa all'a.s., nel senso che siffatta ammissione e la scelta del Commissario sono reputate coesenziali dal DL 347/2003.

AMM

Il DM non indica alcuna causa d'incompatibilità, con ciò volendo significare non già l'irrelevanza di tali vicende, bensì la superfluità d'una regolazione *ad hoc*. Trattandosi del conferimento d'un *minus* pubblico per l'interesse non esclusivo dell'impresa istante, all'uopo bastano i principi generali in tema d'astensione, obbligatoria o facoltativa, dei pubblici funzionari in caso di conflitto, presunto *juris et de jure* o solo potenziale, tra i loro interessi personali e l'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico, come desunti dal combinato disposto dell'art. 51 c.p.c., dell'art. 290 del l.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e degli artt. 16 e 279 del l.u. 3 marzo 1934 n. 383, nonché dal precetto costituzionale dell'imparzialità della P.A. (arg. ex Cons. St., VI, 11 gennaio 1999 n. 8). Tanto non volendo considerare che, non essendo l'art. 28, II c. della l. fall. richiamato espressamente dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa —specie dall'art. 199, che fa riferimento, tra gli altri, al precedente art. 28, I c.—, la specialità della disciplina di nomina del Commissario nei casi d'a.s. ex DL 347/2003 non consente all'interprete richiami alle regole, altrettanto chiaramente derogate, del Dlg 270/1999, al più ogn'eventuale lacuna al riguardo potendo esser colmata grazie a detti principi e, se del caso, alle norme più generali della l.c.a.

4.3. — Ma anche se si volesse accedere alla tesi autorea, il risultato non cambierebbe, in quanto il significato dell'art. 28, II c. della l. fall. è assai meno drammatico

di quanto prospettino le ricorrenti.

L'art. 28, II c. prevede che non possano essere nominati curatori, tra gli altri, «... chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito dell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento ...». Sul punto, il Collegio può anche convenire con l'assunto secondo cui, in assenza d'ogni riferimento nel DM 24 dicembre 2003 ai casi d'incompatibilità, al riguardo si possa trarre spunto dall'art. 28, II c. della l. fall. per integrare o meglio specificare, nella peculiare materia dell'a.s., i principi generali testé evidenziati. Tanto soprattutto per escludere dalla nomina, ove mai ve ne fosse bisogno e pur se a ciò ormai provvede l'art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/1999, i soggetti manifestamente indegni d'assumere le funzioni di Commissario (perché di per sé impossibilitati d'essere curatori fallimentari) e, quindi, per guidare la potestà discrezionale del Ministro a tal riguardo, evitando scelte inopportune.

Tuttavia, l'art. 28, II c. va inteso, secondo una serena lettura del suo dato testuale —e, vorrebbe dire il Collegio, secondo comune buon senso—, nel significato suo proprio, ossia quello d'escludere dalla nomina il soggetto che, nel termine colà indicato, abbia effettivamente, con la propria opera di collaborazione o di diretta gestione, creato o contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile la decozione dell'impresa da ammettere ad a.s. Non la mera presa di contatto con l'impresa, quindi, bensì la materiale ingerenza nella gestione insolvente, tale da produrre il risultato della decozione (ossia l'evento in danno ai creditori), dev'esser intesa incompatibile con gli interessi sottesi alla procedura concorsuali, siano questi, o no, solo quelli dei creditori. Pertanto, anche aldilà delle insopprimibili differenze funzionali tra fallimento ed a.s. —l'uno rivolto essenzialmente alla liquidazione dell'attivo ed al soddisfacimento dei creditori, l'altra alla cura dell'interesse pubblico di salvaguardia delle

capacità produttive dell'impresa e di conservazione dei livelli occupazionali—, il dott. BONDI non versa in alcuna delle ipotesi d'incompatibilità testé descritti. Invero, le vicende della sua "collaborazione" con il pregresso *management* del Gruppo PARMALAT e della sua nomina ai vertici di questo s'è appunto esaurita nell'arco dei tredici giorni anteriori all'ammissione all'a.s., quando, cioè, lo stato di decozione delle imprese stesse era irrimediabilmente avvenuto, per fatto non imputabile, né indotto dal dott. BONDI stesso. Anzi, non irragionevole, né abnorme può ritenersi la scelta del Ministro sulla persona del dott. BONDI, perché così ha voluto avvalersi di un professionista di chiara fama e competenza e, soprattutto, sì estraneo e non colluso con chi ha realmente determinato il dissesto del Gruppo medesimo, ma al contempo non inconsapevole delle vicende e della realtà aziendale di questo e tale, perciò, d'esser subito inserito nella relativa gestione, fornendo un fattivo ed immediato apporto alla procedura d'a.s.

Non sembra, allora, conducente alla tesi attorea il richiamo delle ricorrenti alla sentenza della Sezione n. 1029 del 15 febbraio 2002, i cui principi colà affermati il Collegio condivide in pieno, anche se la fattispecie colà dedotta è alquanto diversa da quella ora in esame. In quella sede, infatti, si controvereva, tra l'altro, della nomina a Commissario straordinario d'un professionista che, per lungo tempo, aveva dapprima prestato la propria consulenza all'imprenditore poi ammesso all'a.s. e, in un secondo tempo, aveva assunto direttamente la gestione delle di lui aziende, non impedendone, ma, anzi, contribuendo al dissesto. Nella specie, al contrario, gli incarichi del dott. BONDI si sono attuati in un arco di tempo così poco anteriore all'a.s. e senza che costui abbia mai veramente potuto far alcunché di concreto a favore dell'imprenditore in dissesto o per le di lui aziende. Non è infatti realistico che un incarico professionale, foss'anche accettato, abbia mai potuto avere una qualsivoglia attuazione, in un

contesto aziendale quale quello del Gruppo PARMALAT, sei giorni prima dell'assunzione dell'incarico gestorio, a sua volta durato solo una settimana, tempi, questi, che a tutto concedere han consentito al dott. BONDI soltanto d'appercepire la dimensione del dissesto del Gruppo, non certo qualunque atto di gestione economica, comunque suscettibile d'esser perseguito con l'azione di responsabilità.

Né è materialmente dimostrata la pretesa dipendenza "psicologica" del dott. BONDI da alcuni creditori e, in particolare, da alcune banche, di cui le ricorrenti affermano che egli sia l'espressione anche ai fini dell'esperimento delle azioni revocatorie, di talché ciò rimane più un'asserzione *ad colorandum*, che la prova di un'ipotesi, questa sì assai più seria, d'incompatibilità del Commissario.

4.4. – Deducono le ricorrenti che la designazione del dott. BONDI sarebbe illegittima, anche se si potesse prescindere dai profili fin qui esaminati, perché il DM 24 dicembre 2003, in virtù del quale è stato nominato detto Commissario, pur citato nelle premesse dell'atto di nomina, non risulta pubblicato, né reso disponibile in conformità al disposto dell'art. 3 della l. 241/1990.

In tutta franchezza, sfugge al Collegio perché mai dovrebbe essere "inquietante" la tempistica di svolgimento della vicenda, sol perché, subito dopo l'emanazione del DL 347/2003 e in immediata esecuzione di questo, gli uffici del Ministero delle attività produttive portarono alla firma del sig. Ministro il decreto ex art. 2, c. 2 e, in base a quello, l'atto di nomina del dott. BONDI a Commissario straordinario. Pure le ricorrenti sono consapevoli (cfr. pag. 37 del gravame introduttivo) che «... la complessità e la dimensione del caso, l'esigenza sociale della doverosa tutela dei livelli occupazionali, l'intuitiva evidenza di non disperdere un patrimonio aziendale che costituisce parte significativa dell'economia italiana, escludono l'applicabilità *sic et simpliciter* della procedura fallimentare...». In tal caso, non vede il Collegio come, una

volta emanato il DL 347/2003, la P.A. non avrebbe dovuto dargli immediata esecuzione in tutte le parti di sua spettanza, con quella medesima urgenza che aveva mosso il Governo nel produrre la fonte primaria e nel sottoporlo subito all'esame del Parlamento, a pena di frustrare l'obiettivo di non dispersione di detto patrimonio aziendale. Né è seriamente revocata in dubbio la corrispondenza tra i requisiti di nomina a Commissario straordinario e l'individuazione del dott. BONDI a tal funzione, onde ogni questione sull'ordine effettivo di precedenza nel confezionamento dei due DM s'appalesa pretestuoso.

Il rigetto dei motivi fin qui esposti implica anche la reiezione di quello d'illegittimità derivata, relativamente all'ammissione all'a.s. della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV:

Rimangono altresì assorbite tutte le questioni poste con il terzo atto per motivi aggiunti, depositato il 9 aprile 2004 (e poi in sintesi ripetute nella memoria conclusionale), con cui le ricorrenti si sono gravate espressamente avverso il citato DM 24 dicembre 2003, ribadendo in sostanza le questioni fin qui esaminate.

5.1. - Con i motivi aggiunti depositati il 17 marzo 2004, le ricorrenti impugnano l'atto con il quale il Commissario straordinario di PARMALAT s.p.a. ha disposto la cessione a CAPITALIA s.p.a. dell'intera partecipazione (pari al 1,5%) del capitale sociale di Mediocredito Centrale - MCC s.p.a., per un corrispettivo di € 22 milioni; nonché la relativa autorizzazione assentita dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole.

Sebbene l'atto per motivi aggiunti difetta della procura speciale, se ne può prescindere, perché anche tale impugnazione è infondata e dev'esser disattesa.

Assumono le ricorrenti che, prima dell'approvazione del programma di ristrutturazione, il Commissario straordinario, ferma la possibilità di compiere atti conserva-

tivi di cui al c. 2, non può legittimamente cedere beni a'sensi dell'art. 5, c. 1 del DL 347/2003. Il dato testuale del c. 1, per vero, suona in modo diverso: «Il Ministro delle attività produttive, *dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza*, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo...». Come si vede, se è dimostrata la strumentalità della cessione immediata del bene allo scopo della (più efficace) ristrutturazione dell'impresa in a.s., il Ministro ben può autorizzarla anche prima dell'approvazione del piano di ristrutturazione, purché avvenga dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza. La ragione di ciò è evidente: una volta approvato detto piano, il compimento dei singoli atti di cessione di beni, aziende, rami d'azienda, ecc. non abbisogna più di autorizzazioni ministeriali *ad hoc*. Inoltre, la regola contenuta nel successivo c. 2, per cui fino all'autorizzazione del programma *de quo* il Commissario chiede al Ministro l'autorizzazione al compimento degli atti conservativi che eccedano l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a € 250.000, serve a chiarire che tali atti, alcuni dei quali sono addirittura liberi, sono esperibili ancor prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza e, quindi, senza necessità del previo riscontro da parte dell'AGO, si da mantenere, fino al piano stesso, integra la continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo in a.s.

Non maggior pregio ha il secondo gruppo di censure, secondo cui, ad avviso delle ricorrenti, tale cessione sarebbe stata comunque illegittima nel suo contenuto, perché, per far fronte alla scadenza (15 dicembre 2003) delle obbligazioni emesse dalla PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, il dott. BONDI, allora ancora "consulente" del Gruppo, ne avrebbe convinto il *management* a chiedere un finanziamento alla Banca popolare di Lodi, garantendone il rimborso con i proventi derivanti dal-

la cessione del pacchetto MCC a CAPITALIA s.p.a., che egli, una volta divenuto Commissario, avrebbe immediatamente effettuato. Ora, consta in atti che detta cessione, peraltro spontaneamente decisa dal Commissario per procurare liquidità al Gruppo in a.s., fu solo preceduta da un'opzione irrevocabile a favore di CAPITALIA s.p.a. per l'acquisto delle azioni MCC in parola (18 dicembre 2003), senza che vi sia seria dimostrazione sulle intenzioni del Commissario, o sui retroscena delle operazioni con la Banca popolare di Lodi. Consta altresì in atti l'avvenuta operazione di compravendita, con contestuale accredito della somma pattuita, € 22 milioni, e con valuta dal 7 gennaio 2004 a favore della PARMALAT s.p.a. in a.s. Diversamente da quanto opinano le ricorrenti (cfr. pag. 5 dell'atto per motivi aggiunti), non solo detta cessione s'appalesa legittima ed autorizzabile da parte dei Ministeri intimati, ma soprattutto non appare *prima facie* connessa ad altre e pregresse vicende, né tampoco frutto d'un evidente conflitto di interessi tra l'a.s. e la precedente posizione del dott. BONDI, assodato che, come evincesi dagli atti, la cessione del pacchetto MCC, oltre ad esser effettuata a prezzi correnti di mercato, ha fatto conseguire all'alienante una plusvalenza del 22% sul prezzo d'acquisto, avvenuto solo un anno prima. È appena da osservare che tutti gli argomenti sul difetto di motivazione del decreto autorizzativo formano oggetto non dei motivi aggiunti in esame, ma solo della memoria conclusionale attorea in data 29 maggio 2004 e, quindi, non mette conto parlarne.

Quanto al terzo gruppo di censure, le ricorrenti ribadiscono la posizione conflittuale del dott. BONDI, anche e soprattutto dopo la proposizione delle azioni revocatorie che, essendo rivolta solo nei confronti delle banche estere, vieppiù dimostrerebbe che egli è, in realtà, il "mandatario" delle banche italiane. Al riguardo, il Collegio non può che riaffermare l'insussistenza d'un evidente e manifesto conflitto in capo al dott. BONDI, non potendosi inferire ciò dal fatto che egli, allo stato, abbia promosso

azioni revocatorie verso alcuni e non altri soggetti. Né le ricorrenti possono confondere una pretesa "rappresentanza" degli interessi di certi creditori con la circostanza, di mero fatto, che il dott. BONDI, quale soggetto di straordinaria capacità professionali, possa godere della conoscenza, della fiducia e della stima di quelle banche che, avendo forti esposizioni verso il Gruppo PARMALAT in a.s., devono poter confidare nello scrupolo e nella professionalità d'un soggetto adatto alla conduzione a buon fine dell'a.s. stessa.

5.2. – Con un secondo atto per motivi aggiunti, depositato sempre lo stesso 17 marzo 2004, le ricorrenti impugnano l'atto (di estremi sconosciuti) con cui il Commissario straordinario della PARMALAT s.p.a. ha dato il proprio consenso alla conversione dei crediti, da questa Società vantati verso la A.C. PARMA s.p.a., in capitale di quest'ultima.

Anche tale atto, aldilà d'ogni considerazione sulla sua ammissibilità, è infondato e dev'esser rigettato, per le considerazioni di cui appresso.

Assodato che l'operazione impugnata è stata autorizzata dal sig. Ministro delle attività produttive l'8 gennaio 2004 e che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 5, c. 1 del DL 347/2003, non è vero che vi sia una preclusione, di legge o dai principi, a che un'impresa in a.s. partecipi al capitale d'una società che le ricorrenti stesse affermano *in bonis*. Né è impossibile la trasformazione del credito in capitale, in quanto è legittimo il conferimento in una società di capitali, effettuato anche in sede d'aumento del capitale, mediante compensazione con un credito certo, liquido ed esigibile del socio, senza necessità della stima ex art. 2343 c.c. (cfr. Cass., I, 5 febbraio 1996 n. 936; id., 24 aprile 1998 n. 4236; App. Roma, 3 settembre 2002).

6. – In definitiva, il ricorso in epigrafe dev'esser integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in di-

spositivo a favore delle sole parti resistenti principali, mentre, per il resto, sussisten-
done giusti motivi, possono esser compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, respinge il
ricorso n. 2078/2004 in epigrafe.

Condanna le ricorrenti, in solido ed in parti uguali tra loro, al pagamento, a favo-
re delle resistenti Amministrazioni e delle Società controinteressate, delle spese del
presente giudizio, complessivamente liquidate in € 4000,00 (Euro quattromila), oltre
IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei riguardi delle altre parti.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 giugno 2004.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

Francesco Corsaro
Silvestro Maria Russo

12 LUG 2004



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 3°-ter
ROMA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE STRUTTURALI GENERALI
STATO